



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 16.02.2004

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 6.12.2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 28.02.2008

TITOLO I.....	6
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
CAPO I.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1	6
Regolamento – Finalità	6
Art. 2	6
Interpretazione del regolamento.....	6
Art. 3	6
Diffusione.....	6
Art. 4	6
Durata in carica	6
Art. 5	6
La sede delle adunanze	6
CAPO II	7
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	7
Art. 6	7
Presidenza delle adunanze	7
Art. 7	7
Compiti e poteri del Presidente del Consiglio	7
CAPO III.....	8
I GRUPPI CONSILIARI	8
Art.8	8
Costituzione	8
Art. 9	8
Composizione e funzionamento della Conferenza Capigruppo.....	8
CAPO IV.....	9
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE	9
Art. 10	9
Costituzione e composizione	9
Art. 11	10
Presidenza e convocazione delle Commissioni	10
Art. 12	10
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.....	10
Art. 13	11
Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti.	11
Art. 14	11
Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti	11
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori.	11
Art. 15	11
Commissione Controllo e Garanzia	11
CAPO V	13
COMMISSIONI SPECIALI	13
Art. 16	13
Commissioni d’indagine	13
Art. 17	14

Commissioni speciali- temporanee	14
TITOLO II.....	15
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	15
CAPO I.....	15
PREROGATIVE E DIRITTI	15
Art. 18	15
Entrata in carica e cessazione.....	15
Art. 19	15
Diritto d'iniziativa	15
Art. 20	15
Presentazione di proposte al Consiglio	15
Art. 21	16
Richiesta di convocazione.....	16
Art. 22	16
Interrogazioni	16
Art. 23	16
Mozioni	16
Art. 24	17
Comunicazioni, Informazione ed accesso.....	17
Art. 25	17
Incarichi speciali	17
Art. 26	17
Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali	17
Art. 27	17
Funzioni rappresentative	17
TITOLO III	19
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	19
Capo I.....	19
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	19
Art. 28	19
Programmazione dei lavori del Consiglio.....	19
Art. 29	19
Convocazione del Consiglio Comunale	19
Art. 30	20
Ordine del giorno	20
CAPO II	20
ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE	20
Art. 31	20
Sedute del Consiglio	20
Art. 32	20
Sedute pubbliche	20
Art. 33	20
Seduta segreta	20
Art. 34	21
Seduta aperta	21
Art. 35	21
Deposito degli atti	21
Art. 36	21
Numero legale delle sedute	21
Art. 37	21
Processo verbale- resoconto	21

CAPO III	22
DISCIPLINA DELLE SEDUTE	22
Art. 38	22
Disciplina delle sedute	22
Art. 39	22
Comportamento dei Consiglieri	22
Art. 40	22
Disordini in aula	22
Art. 41	22
Comportamento del pubblico	22
CAPO IV	23
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	23
Art. 42	23
Apertura della seduta e adempimenti preliminari	23
Art. 43	23
Ordine dei lavori	23
Art. 44	24
Partecipazione di soggetti esterni	24
CAPO V	24
DISCUSSIONE	24
Art. 45	24
Della discussione delle proposte	24
Art. 46	24
Intervento dei Consiglieri	24
Art. 47	25
Questione pregiudiziale e sospensiva	25
Art. 48	25
Fatto personale	25
Art. 49	25
Mozione d'ordine	25
Art. 50	25
Discussione e votazione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi.	25
Art. 51	26
Emendamenti	26
Art. 52	26
Emendamenti: discussione e votazione	26
Art. 53	27
Argomenti discussi in Commissione Consiliare	27
Art. 54	27
Sospensione della trattazione di un argomento	27
Art. 55	27
Chiusura della discussione	27
Art. 56	27
Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati	27
Art. 57	27
Sistemi di votazione	27
Art. 58	28
Termine della seduta	28
TITOLO IV	29
UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE	29
Art. 59	29

Ufficio del Consiglio Comunale	29
Art. 60	29
Deliberazioni di iniziativa della Giunta	29
Art. 61	29
Risorse finanziarie del Consiglio comunale.....	29
Art. 62	30
Sedi ed attrezzature dell'Ufficio del Consiglio	30

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo la Legge, lo Statuto e le norme previste dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio Comunale, dopo breve dibattito, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, assunto il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni, assunto il parere del Segretario Comunale e sentita la Conferenza Capigruppo.

Art. 3

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica dell'elezione.

Art. 4

Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza ed improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala imbandierata a norma di legge.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza Capigruppo ed il Sindaco, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari

situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Piemonte e quella del Comune.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 6

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con le modalità previste dallo Statuto.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere Anziano.
3. Una delle cariche di Presidente o di Vice Presidente, deve essere riservata alla minoranza.
4. La revoca del Presidente e del Vice Presidente è disciplinata dallo Statuto.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Giudica la ricevibilità dei testi presentati per l'esame da parte del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Comunale; apre e chiude la seduta, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la parola, definisce il tempo massimo di intervento per ogni relatore non consigliere e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere la seduta per gravi motivi; può proporre l'interdizione di un consigliere ai sensi dell'articolo 39 del presente regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio e dei suoi organi.
5. Può chiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli Enti da essa dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.
6. Autorizza le missioni per la partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale, informando periodicamente la Conferenza Capigruppo.
7. Mantiene rapporti con il Sindaco al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari; in particolare lo consulta prima di fissare le convocazioni del Consiglio.
8. Il Presidente ha accesso agli ordini del giorno della Giunta Comunale e agli atti deliberativi da essa approvati, ai provvedimenti assunti dagli organi di controllo e agli elenchi mensili delle determinazioni dirigenziali.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da un numero di Consiglieri conforme a quello indicato nello statuto. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo, che abbia riportato il maggior numero di voti. Con la stessa procedura dovranno essere comunicate le variazioni di denominazione dei gruppi.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare:
 - possono costituire un nuovo Gruppo consiliare se esso risulta composto da almeno n. 2 consiglieri, salvo che il nuovo gruppo trovi corrispondenza in un partito rappresentato presso il Parlamento Nazionale, nel qual caso il nuovo gruppo potrà essere costituito da un solo consigliere. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, con l'indicazione della denominazione e la sottoscrizione di tutti i Consiglieri che lo compongono;
 - possono entrare a far parte di un altro Gruppo Consiliare esistente, inviando al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione, sottoscritta congiuntamente al Capogruppo del gruppo consiliare al quale aderiscono;
 - negli altri casi entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono, ai sensi del comma 6 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati. Per aderire al gruppo misto non occorre la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo.

Art. 9

Composizione e funzionamento della Conferenza Capigruppo

1. La Conferenza Capigruppo è costituita dal Presidente, e dai capigruppo dei rispettivi gruppi consiliari.
2. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere delegato. Alla Conferenza Capigruppo partecipa il Sindaco o in caso di assenza od impedimento il ViceSindaco o un Assessore appositamente delegato.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente.
4. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze del Consiglio, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quinto dei consiglieri in carica.

6. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica, con la presenza di almeno due gruppi consiliari.
7. La conferenza ha carattere consultivo, fatte salve le sedute dedicate alla determinazione dei criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61. Coadiuvata il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del Consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.
8. Il Presidente può sottoporre all'esame della conferenza, oltre agli argomenti di cui al comma 7, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.
9. Il Presidente può convocare alla Conferenza Capigruppo il Segretario Comunale, gli Assessori, i funzionari e i consulenti del Comune, i rappresentanti del Comune presso Enti, Consorzi e Società partecipate dal Comune e concessionari di pubblici servizi. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.
10. Delle riunioni è steso un verbale, a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
11. Alla Conferenza Capigruppo compete esprimere pareri al Presidente in ordine a:
 - a. questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio proposti dal Presidente;
 - b. comunicazioni da rivolgere al Consiglio e istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
 - c. quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.
12. Quando nella Conferenza non si raggiunge un accordo, la decisione è presa con votazione a maggioranza dei presenti. Il peso del voto di ciascun capogruppo equivale al numero di consiglieri che compongono il gruppo da lui rappresentato.
13. In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti o urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi dal Presidente, sentiti i Capigruppo, anche al di fuori delle modalità stabilite nel presente articolo.
14. L'indennità di presenza per la partecipazione alla Conferenza Capigruppo compete, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE
Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti fino al numero massimo di sei, compresa la Commissione di cui all'art.15 del presente regolamento, determinandone le competenze.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da numero cinque Consiglieri Comunali: tre appartenenti ai gruppi di maggioranza e due a quelli di minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
2. bis – In caso di assenza o impedimento ciascun membro può farsi sostituire dal proprio Capogruppo o altro Consigliere all'uopo delegato appartenente al medesimo gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione, ma non può far parte di più di due Commissioni permanenti ordinarie.
5. Alle Commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, i membri della Giunta Comunale competenti per materia e i capigruppo consiliari, salvo il caso di partecipazione per delega ai sensi del comma 2 bis; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione.
3. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale dell'ente.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione e ai capigruppo.
8. L'ordine del giorno viene inviato, altresì, al Segretario Comunale, al dirigente del servizio competente, all'ufficio di presidenza, per la disponibilità dei locali, e all'Urp.

Art. 12

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la Commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento o l'interesse dell'Ente.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente su indicazione della Commissione può invitare a partecipare ai lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche ed istituzionali, espressioni rappresentative della Città.

Art. 13

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti.

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dall'ente.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio, il quale trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli art.49 del D.Lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed il parere favorevole previsto dal citato art.49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Se i pareri sono - tutto od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti

Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori.

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Commissione Controllo e Garanzia

1. E' istituita la commissione consiliare permanente " Controllo e Garanzia", allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del

Consiglio Comunale e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la Giunta esplica a norma dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

2. La commissione svolge un controllo di natura politica - amministrativa e garantisce al Consiglio Comunale e ai consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo Statuto e dai regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società alle quali partecipa il Comune stesso. Restano escluse dall'attività della commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi.
3. Il Presidente è nominato tra i consiglieri di minoranza; il Vice Presidente è invece espresso dalla maggioranza. Il numero dei componenti della commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei gruppi consiliari, è fissato a norma dell'art 10.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Comunale nel rispetto del comma precedente. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente, qualora durante il mandato, esca dalla minoranza, decade immediatamente dalla carica e viene sostituito nella prima successiva adunanza del Consiglio Comunale. In attesa della nomina del nuovo Presidente, assume la presidenza temporanea l'altro rappresentante della minoranza.
6. La commissione è convocata dal suo Presidente, ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, ponendo all'o.d.g. le richieste di controllo e garanzia avanzate dal Presidente della Commissione stessa, da un capogruppo, da almeno tre consiglieri o su delega del Consiglio Comunale. L'iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla commissione.
7. La commissione svolge le proprie funzioni avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dei revisori dei conti e dei dirigenti responsabili dei servizi interessati.
8. Per favorire l'attività della commissione, alla medesima sono trasmessi dai competenti uffici gli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, la relazione annuale del Difensore Civico e le relazioni del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di preventivo e sul conto consuntivo.
9. L'iniziativa e le richieste di controllo da iscrivere all'o.d.g. della commissione, devono specificare in modo puntuale i profili di attività di amministrazione della Giunta, in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico amministrativo, a supporto dell'esercizio della corrispondente funzione che compete al Consiglio Comunale. L'iniziativa e le richieste di garanzia da iscrivere all'o.d.g. non possono essere generiche e devono specificare puntualmente i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative, riguardo alle quali viene richiesto l'esame della commissione.
10. All'inizio della seduta di trattazione dei singoli argomenti, il Presidente o il Vicepresidente in sua assenza, decide sull'ammissibilità delle richieste, ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. Il presente comma non si applica per gli argomenti delegati alla commissione direttamente dal Consiglio Comunale.
11. La commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi argomenti affini. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni scritte dei singoli gruppi, che vengono allegati al documento approvato. La commissione decide se e quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale per la discussione in aula.
12. Annualmente la commissione approva una relazione sull'attività svolta. che viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale per la successiva iscrizione all'o.d.g. e

discussione in Consiglio Comunale. Sono ammesse relazioni di minoranza e valutazioni dei gruppi, con le modalità indicate nel comma precedente.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e rimettere la relazione al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte tutti i capigruppo o loro delegati permanenti.
3. La presidenza di dette commissioni è riservata ad un rappresentante delle minoranze, nominato dal Consiglio Comunale con la deliberazione di costituzione della Commissione.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Presidente del Consiglio, di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti convocati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
6. La redazione dei verbali delle Commissioni, viene effettuata da un funzionario Comunale incaricato, su proposta del Presidente della stessa Commissione.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti estranei all'oggetto dell'indagine acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.
8. Al termine dei lavori la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per la presentazione al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.
9. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione entro trenta giorni dalla sua presentazione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente del Consiglio i propri orientamenti.
10. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione, conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 17

Commissioni speciali- temporanee

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le Commissioni speciali si compongono di un numero massimo di cinque consiglieri determinato di volta in volta dal Consiglio Comunale, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.
3. Delle commissioni di studio faranno parte Consiglieri Comunali, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
4. Il presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
5. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.
6. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 18

Entrata in carica e cessazione

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. L'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione, la decadenza e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto del Comune

Art. 19

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
 - c) presentare interrogazioni e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia;
 - e) presentare emendamenti sulle proposte iscritte all'o.d.g. del Consiglio Comunale;
 - f) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 20

Presentazione di proposte al Consiglio

1. Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. Per la stesura di dette proposte potrà avvalersi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al Dirigente competente per l'istruttoria di cui all' art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dandone informazione al Sindaco.
4. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
5. La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'o.d.g. del Consiglio comunale.
6. In caso contrario, la proposta sarà restituita al consigliere, il quale, sulla base dell'art.10 dello Statuto, può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio comunale, insieme al parere motivato espresso dalla commissione competente.

Art. 21

Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto (sei) dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

Art. 22

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale. La loro trattazione salvo fondati motivi indicati dal Presidente del Consiglio, deve avvenire entro due mesi dalla loro iscrizione.
4. A tali interrogazioni presentate in aula da uno dei proponenti in un tempo massimo di tre minuti risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, alla presenza dell'interrogante.
5. Il consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del Consiglio sentiti il Sindaco e i capigruppo. Se ne è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza Capigruppo.
6. La risposta ad un'interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.
7. Uno dei consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di due minuti.
8. Gli altri consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
9. Le interrogazioni per le quali si richiede la risposta in commissione consiliare sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione Consiliare competente per l'iscrizione dell'ordine del giorno della seduta di commissione immediatamente successiva alla data di presentazione.
10. La risposta in commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
11. La risposta scritta deve essere fornita dal Sindaco o dall'Assessore entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste al proponente e trasmessa alla Presidenza del Consiglio Comunale che ne curerà la messa a disposizione degli altri Consiglieri Comunali.

Art. 23

Mozioni

1. Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio su fatti politici o amministrativi.
2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.

3. Il consigliere può presentare mozioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e i capigruppo. Se ne è riconosciuta l'urgenza la mozione deve essere discussa nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza Capigruppo.
4. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
5. La mozione può sempre essere ritirata.
6. E' facoltà del Presidente sentita la Conferenza capigruppo, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 24

Comunicazioni, Informazione ed accesso

1. Le comunicazioni scritte ai consiglieri, ad eccezione di quelle relative alla convocazione del Consiglio Comunale, sono inviate con sistemi telematici, salva diversa indicazione del singolo consigliere.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il comune abbia partecipazioni azionarie, le informazioni e la documentazione in loro possesso, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

Art. 25

Incarichi speciali

1. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Art. 26

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge espressamente riservi al Consiglio la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, questa avviene per elezione in seduta pubblica e con voto palese.
2. In tutti gli altri casi, i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono nominati o designati dal Sindaco.
3. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1981, n.154 .
4. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella di insediamento, definisce gli indirizzi a valere per le nomine e le designazioni che il Sindaco dovrà effettuare nel corso del mandato.
5. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento dell'Assemblea consiliare ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di omissione si provvederà a norma di legge.
6. Nei casi in cui sia previsto espressamente che la nomina di competenza del Consiglio avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio il nominativo del Consigliere designato.

Art. 27

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri devono essere invitati alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale. Possono partecipare ad ogni altra manifestazione sul territorio Comunale o fuori dal territorio stesso ogni qual volta la loro presenza è utile ai fini dell'espletamento del mandato.
2. Rappresentano il Comune solo su delega del Sindaco.
3. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni a carattere politico istituzionale, può essere costituita dal Presidente del Consiglio una Delegazione Consiliare, sentita la Conferenza Capigruppo, tenendo conto delle minoranze consiliari.

4. Le missioni del Consigliere al di fuori del territorio comunale devono essere autorizzate, ai sensi di legge, dal Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la Conferenza Capigruppo tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e minoranza, anche per quanto attiene alla discussione di mozioni ed interrogazioni .
3. I provvedimenti relativi ai bilanci e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel programma e iscritti all'o.d.g. del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio Comunale anche al di fuori delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 29

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria.
2. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza per la trattazione di determinati argomenti.
3. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base alla legge e allo statuto, il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto del Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
7. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto dell'adunanza è differito alla seduta successiva (nel qual caso la seduta viene sospesa e aggiornata), purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'o.d.g. della seduta.
9. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione.
10. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta.
11. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.
12. Il termine per la consegna dell'avviso è di 24 ore anche per le sedute di seconda convocazione.

Art. 30

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. Comunicazioni del Presidente
 - b. Argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
 - c. Proposte di deliberazioni
 - d. Interrogazioni, mozioni e proposte di o.d.g.
3. Gli argomenti di cui al punto c. del comma precedente sono proposti dal Sindaco o proposti dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi degli artt. 22 e 23.
4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, contestualmente trasmesso ai Consiglieri e agli Assessori in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al Collegio dei Revisori dei conti, ai presidenti dei Consigli di Circoscrizione, ai partiti e movimenti politici presenti sul territorio che ne abbiano fatto richiesta e agli organi di informazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 31

Sedute del Consiglio

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nell'apposita sala in cui sono riservati gli spazi per i Consiglieri, il Presidente, la Giunta Comunale, il Pubblico e gli organi di informazione.
2. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento, nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario Comunale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.

Art. 32

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. La pubblicità può essere garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi, radiofonici e di rete internet secondo le modalità stabilite dal Presidente sentita la Conferenza Capigruppo.
3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art. 33

Seduta segreta

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di

ordine morale o di interesse pubblico di far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese se richiesta da almeno sei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.

3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo Segretario o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 34

Seduta aperta

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, Della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali, o singoli soggetti interessati ai temi in discussione.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 35

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di presidenza del consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta, corredati dei documenti istruttori.

Art. 36

Numero legale delle sedute

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbono allontanarsi per incompatibilità.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale (metà dei Consiglieri assegnati) non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta di seconda convocazione - da tenersi per gli argomenti iscritti all'o.d.g. (programma dei lavori) della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare - è raggiunto con la presenza di almeno dieci Consiglieri.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali.

Art. 37

Processo verbale- resoconto

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è curato dal Segretario Comunale e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio.
3. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica o digitale con riconoscimento vocale che viene conservata in archivio.
4. La trascrizione integrale del dibattito, viene effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per disposizione

del Presidente del Consiglio ogniqualvolta il dibattito abbia rivestito una particolare importanza o su richiesta anche di un singolo Consigliere.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 38

Disciplina delle sedute

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro riservati.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri ad iscriversi.
3. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 39

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri in aula devono tenere un abito ed un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, rispettando il proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
3. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'Assemblea da una a tre sedute.
4. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 40

Disordini in aula

1. Quando sorgono disordini nell'aula e riescono vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto.
2. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla e disporre la riconvocazione della seduta.

Art. 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possono in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre, richiedendo l'intervento degli agenti di polizia municipale, lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio e annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 42

Apertura della seduta e adempimenti preliminari

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario o suo collaboratore.
3. In mancanza del numero legale, ma in presenza di almeno dieci Consiglieri la seduta è dichiarata aperta ed in tal caso nell'ora successiva si può procedere nei lavori con argomenti, relazioni o discussioni che non comportino votazioni.
4. Il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata l'assenza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere elencati i presenti e gli assenti previamente giustificati, e scioglie la seduta.
5. Accertata invece la presenza del numero legale, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete, di cui uno scelto a rotazione tra i gruppi della minoranza.

Art. 43

Ordine dei lavori

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio Comunale vengono trattati nell'ordine stabilito. Tuttavia il Presidente o un Consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si intende accettata, diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre minuti ciascuno.
2. Nel corso della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, la verifica del numero legale non può essere effettuata se non in caso di votazione. Qualora da una votazione risulti mancante il numero legale si procede ad appello nominale. In assenza di tale numero la seduta viene dichiarata deserta.
3. La seduta successiva sarà di seconda convocazione, previa comunicazione a tutti i Consiglieri.
4. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con le comunicazioni con cui il Presidente porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano, su cui non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.
5. Il Presidente dà la parola alternando, ove possibile, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza.
6. Il Sindaco replica ad ogni richiesta di precisazioni.
7. Nei casi d'urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio anche quando non iscritto all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione.
8. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun gruppo di intervenire nel merito e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 44

Partecipazione di soggetti esterni

1. I Revisori dei Conti possono essere convocati per assistere ai lavori del Consiglio nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo.
2. Possono essere altresì convocati dal Presidente per la partecipazione ai lavori del Consiglio anche singoli dirigenti, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. In particolare il Ragioniere Capo partecipa alle sedute di cui al comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, in relazione agli emendamenti proposti in aula sui testi sottoposti all'esame del Consiglio.
4. Su tali emendamenti possono essere chiamati ad esprimere la propria valutazione tecnica anche i Revisori dei Conti, a norma di legge.
5. Il Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo, può invitare a partecipare a sedute del Consiglio, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, i Presidenti di aziende o Enti dipendenti dall'Amministrazione Comunale, i rappresentanti dei Comuni in altri enti, i consulenti incaricati dall'Amministrazione.

CAPO V

DISCUSSIONE

Art. 45

Della discussione delle proposte

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori.
2. I Presidenti delle Commissioni, a richiesta del presidente, possono relazionare sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione.
3. La discussione si apre successivamente, secondo l'ordine di iscrizione dei diversi Consiglieri presso la Presidenza, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di gruppi diversi o quelli favorevoli dai contrari. Non sono ammesse spiegazioni a dialogo.
4. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per richiamo al regolamento e per questioni di carattere incidentale, ai sensi dei successivi artt. 47, 48 e 49.
5. E' consentito tra i Consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.
6. I Consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

Art. 46

Intervento dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può intervenire soltanto dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta.
2. E' consentito, tuttavia, un ulteriore intervento, non superiore a 3 minuti, per fatto personale, per mozioni d'ordine e per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dalla Giunta.

Art. 47

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni Consigliere prima che inizi la discussione.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, o in caso di opposizione il Consiglio.
3. Gli interventi che sottopongono le questioni pregiudiziali o sospensive, non possono durare più di 3 minuti. Possono prendere la parola, per non più di 3 minuti un Consigliere per ciascun gruppo.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con domanda sottoscritta da almeno 3 Consiglieri.
5. Sulla domanda di sospensione possono prendere la parola per non più di 3 minuti un Consigliere per ciascun gruppo, quindi si procede alla votazione.

Art. 48

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione ed il Presidente decide circa il suo fondamento.
3. Se la decisione del Presidente non sia accettata dal richiedente decide il Consiglio senza discussione.
4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Per fatto personale può essere concessa la parola anche agli Assessori.

Art. 49

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
2. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, allo Statuto, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
4. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.
5. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.

Art. 50

Discussione e votazione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi.

1. Sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta depositata.
2. Si apre poi la discussione e il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatto salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine.
3. I Consiglieri rivolgono i loro interventi al Presidente.
4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i 10 minuti, salvi diversi accordi presi nella Conferenza Capigruppo.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Il Relatore nel caso di delibere di iniziativa consiliare, hanno facoltà di replicare per non più di 5 minuti.
7. Al Sindaco e agli Assessori può essere concessa nuovamente la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.

Art. 51

Emendamenti

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione dell'argomento facendone consegna alla Presidenza del consiglio che provvede a vistarli in ordine cronologico e a curarne la distribuzione ai Consiglieri.
2. Con le stesse modalità il Sindaco, o in sua assenza il Vice Sindaco possono presentare emendamenti o sub emendamenti alle proposte.
3. I sub emendamenti, nella misura di uno per Consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale dell'emendamento, possono essere presentati comunque in forma scritta, fino alla chiusura della discussione alla Presidenza del Consiglio.
4. Per gli argomenti di particolare complessità la Conferenza Capigruppo può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti. Inoltre per gli emendamenti che richiedono un giudizio tecnico complesso è comunque richiesto la presentazione in forma scritta con 48 ore di anticipo prima della discussione in aula.
5. Il Presidente del Consiglio può stabilire, con decisione inappellabile, l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma.
6. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento o il sub emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente laddove possibile ovvero dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Art. 52

Emendamenti: discussione e votazione

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
2. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori e dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente può prendere la parola – per non più di 5 minuti un Consigliere per gruppo.
3. Qualora altri Consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore ad 1 minuto.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
5. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale.
6. L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 53

Argomenti discussi in Commissione Consiliare

1. All'inizio della seduta è distribuito ai Capigruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni Consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso. Detti argomenti sono posti in votazione senza discussione.
2. Qualora un Consigliere desideri prendere la parola su uno di essi, deve farne richiesta al Presidente, il quale può concederla, per un intervento non superiore a 5 minuti e decidere di aprire la discussione, oppure di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Art. 54

Sospensione della trattazione di un argomento

1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento al solo scopo di organizzare i lavori e accorpare o ridurre gli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Art. 55

Chiusura della discussione

1. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale dopo che abbiano parlato tutti i Consiglieri iscritti e che sia intervenuta la replica del relatore, nel caso di delibera di iniziativa consiliare.

Capo VI

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 56

Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

1. Chiusa la discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per ciascun gruppo, salvo quanto disposto dall'art. 51 in caso di dissociazione.
2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 4 minuti.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - b. nei casi in cui si proceda a voto segreto;
 - c. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - d. negli altri casi previsti dal presente regolamento
4. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 57

Sistemi di votazione

1. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.
2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti, aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio, se richiesto da almeno 3 Consiglieri, può ammetterne la votazione per parti separate.
3. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione effettuata mediante voto palese, anche con dispositivi elettronici. Sono fatti salvi i casi in cui sia diversamente disposto ovvero i casi in cui sia necessario indicare nominativi o altri dati.

4. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno 3 Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
5. Le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, sono adottate con votazione a scrutinio segreto.
6. Il Presidente, assistiti dal Segretario Comunale e dagli scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato, previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.

Art. 58

Termine della seduta

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, salva diversa volontà del Consiglio.
2. Il Consiglio può tuttavia decidere, con il voto dei 2/3 dei presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

TITOLO IV

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 59

Ufficio del Consiglio Comunale

1. L'Ufficio del Consiglio comunale è costituito all'interno del Settore Affari Generali e svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio comunale, alle Commissioni, ai gruppi consiliari, agli organismi di partecipazione.
2. All'Ufficio del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale, da cui dipendono funzionalmente i dipendenti che svolgono l'attività di cui al primo comma anche se appartenenti a settori diversi.
3. L'Ufficio del Consiglio comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali. Svolge attività di supporto amministrativo al Difensore civico ed al Collegio dei revisori. Gestisce i rapporti con gli organi circoscrizionali e con gli organismi di partecipazione.
4. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini.
5. Gli atti di organizzazione dell'ufficio sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - l'attribuzione della responsabilità di direzione della Direzione Ufficio del Consiglio;
 - l'individuazione delle unità organizzative, che compongono l'ufficio del Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
 - la dotazione organica della struttura dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 60

Deliberazioni di iniziativa della Giunta

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario comunale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk) o in via informatica.

Art. 61

Risorse finanziarie del Consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente competente dell'Ufficio del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 62

Sedi ed attrezzature dell'Ufficio del Consiglio

1. All'Ufficio del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.